

CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
E
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra:
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di seguito denominata
"Università", con sede in Napoli, Corso Umberto I, codice fiscale
00876220633, rappresentata dal Rettore, Prof. Gaetano Manfredi, ivi
domiciliato per la carica

E

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in prosieguo denominata
"Autorità", codice fiscale n. 95011660636, con sede in Napoli, Centro
direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente, Prof.
Angelo Marcello Cardani,

PREMESSO CHE

l'Autorità e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi
compiti istituzionali, intendono promuovere una convenzione quadro
pluriennale volta ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni nell'area
economica, giuridica, sociologica e tecnico-scientifica;
le singole collaborazioni, nei diversi settori delle comunicazioni, si
sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione,
sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di
specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le
rispettive istituzioni;



PREMESSO INOLTRE CHE

presso le strutture dell'Università operano gruppi che svolgono attività nei settori delle comunicazioni e hanno maturato vaste esperienze nel campo degli studi teorici ed empirici relativi agli aspetti economici, giuridici, sociologici e tecnici di tali settori;

L'Università svolge, inoltre, un'attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree ed è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi, nonché alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

in vista di manifestazioni di interesse provenienti da tutte le strutture dell'Università interessate alla convenzione, anche il Centro Interdipartimentale Ermes dell'Università ha interesse a collaborare su temi di ricerca tecnici, economici e giuridici del settore delle comunicazioni;

L'Autorità, anche al fine di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati, svolge attività e studi con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni;

L'Autorità intende attivare tirocini rivolti a laureandi e laureati nella qualità di studenti di corsi *post* laurea finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi segmenti delle comunicazioni nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;

L'Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere e sostenere l'attivazione di master e corsi di perfezionamento nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità che contemplino, altresì, l'eventuale partecipazione di rappresentanti dell'Autorità in qualità di relatori e l'utilizzo delle strutture



della biblioteca e delle banche dati bibliografiche dell'Autorità da parte degli studenti;

L'Autorità intende incentivare l'organizzazione di conferenze, congressi e corsi di approfondimento, anche mettendo a disposizione locali e strutture proprie o ricorrendo a locali presso le sedi delle istituzioni convenzionate, al fine di concorrere alla diffusione nel Paese di una cultura avanzata nel settore delle comunicazioni;

L'Autorità ha interesse, altresì, a instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali a carattere interdisciplinare, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, europee e internazionali, al fine di adottare regolamentazioni strumentali allo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione quadro.

ARTICOLO 2

SCOPO DELLA CONVENZIONE QUADRO

La presente convenzione quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo di comune interesse, come di seguito specificate. In particolare, l'Università mette a disposizione le professionalità e le competenze delle strutture dell'Università



che dovessero manifestare interesse a partecipare alla collaborazione, comprensive di quelle del Centro Interdipartimentale Hermes.

La presente convenzione osserva le disposizioni e i criteri stabiliti nella delibera 176/15/CONS, come modificata dalla 341/16/CONS, e nelle linee guida allegate a quest'ultima (Allegato A), nonché le disposizioni dell'ordinamento universitario e dello Statuto dell'Università.

ARTICOLO 3

TIROCINI

L'Autorità e l'Università possono concordare l'attivazione di tirocini di durata non superiore a un semestre, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di laureandi che svolgano una tesi di laurea su temi di interesse dell'Autorità, indicati dall'Università sulla base di un processo di selezione finalizzato a individuare i più meritevoli, nonché di laureati che frequentano corsi *post* laurea, entrambi ammessi a svolgere il periodo di formazione in Autorità previa sua valutazione insindacabile. Il periodo di tirocinio verrà svolto presso gli uffici dell'Autorità nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti. Il tirocinio verrà attivato secondo modalità definite in accordo alle linee guida di cui all'Allegato A della delibera 341/16/CONS, nonché delle vigenti normative in materia.

Il tirocinio non dovrà comportare oneri economici per le parti. A conclusione del tirocinio, l'Autorità rilascerà un attestato relativo alle attività svolte dal tirocinante.

ARTICOLO 4

CORSI UNIVERSITARI E CORSI *POST* LAUREA

L'Autorità e l'Università possono concordare le modalità per l'organizzazione di moduli all'interno di corsi universitari e corsi *post* laurea nelle

materie di interesse istituzionale dell'Autorità che contemplino, alternativamente o cumulativamente, nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera 341/16/CONS e nelle linee guida a essa allegate (Allegato A) e delle disposizioni dei regolamenti dell'Università in materia:

- la partecipazione di funzionari dell'Autorità in qualità di relatori;
- l'eventuale accoglimento presso l'Autorità di laureandi e laureati che frequentino corsi *post* laurea in qualità di tirocinanti;
- l'accesso degli studenti alla biblioteca e alle banche dati bibliografiche in possesso dell'Autorità.

ARTICOLO 5

ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

L'Autorità e l'Università possono svolgere attività di studio e ricerca, su temi di reciproco interesse proposti dall'Autorità o dall'Università, incentrate sui risvolti pratico-applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità e in assenza di oneri economici per le parti. La presente convenzione prevede altresì l'istituzione di gruppi di lavoro permanenti formati da rappresentanti dell'Autorità e dell'Università, destinati a promuovere, attraverso incontri di studio, il dibattito interdisciplinare tra rappresentanti del mondo accademico, delle Autorità indipendenti, delle imprese, e dei consumatori.

ARTICOLO 6

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI FORMATIVI

L'Autorità e l'Università possono organizzare attività congiunte di formazione, convegni, tavole rotonde e seminari coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera n. 341/16/CONS e nelle linee guida ad essa allegate (Allegato A) e delle disposizioni dei



regolamenti dell'Università in materia.

Le attività di formazione potranno essere rivolte al personale dell'Autorità, o destinate alla formazione di laureandi, laureati, studenti di corsi *post* laurea. Le attività potranno altresì assumere carattere pubblico.

Le iniziative didattiche e seminariali congiunte potranno prevedere la possibilità di rilascio del patrocinio gratuito da parte dell'Autorità e la previsione dell'utilizzo a titolo gratuito di strutture e locali, sia dell'Università che dell'Autorità, la ripresa in *streaming* dell'evento, nonché la pubblicazione dei relativi atti sul sito *web* dell'Autorità.

ARTICOLO 7

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione della collaborazione di cui al presente accordo sono definite di volta in volta mediante la stipula di appositi accordi operativi tra l'Autorità e l'Università o le strutture universitarie interessate, da adottare in relazione alla specifica tipologia di attività di collaborazione ai sensi dei vigenti ordinamenti interni delle parti.

Al fine di programmare e di verificare l'attuazione della presente convenzione, è costituita una Commissione di programmazione composta da quattro rappresentanti dell'Autorità, nonché da quattro delegati del Rettore, avente compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità. In particolare, la Commissione provvede a:

- promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse comune



un programma annuale delle attività concordate;

- verificare l'attuazione della convenzione nonché i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti.

La Commissione si riunisce su convocazione di una delle parti ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione quadro entrerà in vigore a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

ARTICOLO 9

DURATA, PROROGA, RECESSO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativa e potrà essere rinnovata previo parere favorevole degli Organi competenti di ciascuna parte.

Ciascuna delle parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte. Al verificarsi di tale circostanza, le parti si accorderanno sulle modalità di conclusione delle attività in corso di svolgimento prima della comunicazione di recesso.

Ogni modifica della presente convenzione richiede l'approvazione scritta di entrambe le parti.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Autorità e l'Università si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi

all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bis* della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Esso è soggetto all'imposta di bollo, il cui onere risulterà a carico delle parti sottoscrittrici in parti uguali e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, che si rivarrà successivamente con la controparte.

L'accordo sarà registrato in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Prof. Angelo Marcello Cardani

IL RETTORE

Prof. Gaetano Manfredi

